

Circol@re nr. 09 del 25 febbraio 2019

RIFORMA DELLE CRISI D'IMPRESA NUOVI OBBLIGHI PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 (Suppl. Ord. n. 6) del **14 febbraio 2019** il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante **il nuovo Codice della crisi d'impresa**. Il decreto **entrerà in vigore decorsi diciotto mesi** dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta, salvo quanto previsto per le disposizioni riguardanti **amministratori e sindaci** che saranno applicabili **dal trentesimo giorno successivo** alla pubblicazione.

Tra le principali novità si segnala l'introduzione di **nuovi obblighi in capo agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla società di revisione**.

PREMESSA

Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 10 gennaio 2019 aveva approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce **il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, il quale è stato infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 (Suppl. Ord. n. 6) del **14 febbraio 2019**.

Il Codice ha l'obiettivo di **riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali**, con due principali finalità:

1. consentire una **diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese**;
2. **salvaguardare la capacità imprenditoriale** di coloro che vanno incontro a un **fallimento di impresa** dovuto a particolari contingenze.

Tra le principali novità, come evidenziate dal Governo:

- **si sostituisce il termine fallimento con l'espressione "liquidazione giudiziale"** in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola "fallito";
- **si introduce un sistema di allerta** finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell'impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
- **si dà priorità di trattazione alle proposte** che comportino il **superamento della crisi** assicurando **continuità aziendale**;
- **si privilegiano**, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell'insolvenza, le **procedure alternative a quelle dell'esecuzione giudiziale**;
- **si uniforma e si semplifica la disciplina** dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni **in materia concorsuale**;
- **si prevede la riduzione della durata e dei costi** delle procedure concorsuali;

- **si istituisce** presso il Ministero della giustizia un **albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo** nell'ambito di procedure concorsuali, con l'indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione;
- **si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza** del datore di lavoro con forme di **tutela dell'occupazione e del reddito di lavoratori**.

Una delle principali novità riguarda la **nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata**.

LA NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

Riformulato inoltre l'art. 2477 del codice civile che **modifica i presupposti in presenza dei quali sarà obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata**.

Tale adempimento, in particolare, sarà necessario qualora la società:

1. **sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;**
2. **controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;**
3. **abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**
 - **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;**
 - **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;**
 - **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**

L'obbligo di cui al presente punto cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.

Le società cui si applicano tali nuove norme **hanno 9 mesi di tempo** dall'entrata in vigore delle stesse **per adeguare**, ove necessario, **l'atto costitutivo o lo statuto**. Le nuove norme entreranno in vigore, come previsto nelle norme transitorie e finali di cui all'art. 389, il **trentesimo giorno successivo alla pubblicazione** in Gazzetta Ufficiale (e quindi **dal 16 marzo 2019**).



*Nel caso, piuttosto frequente, in cui **lo statuto preveda** che la nomina dell'organo di controllo o del revisore avvenga "**nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria**" o espressioni analoghe, **le modifiche potrebbero non essere necessarie**, essendo l'atto costitutivo e statuto già in linea con le nuove regole.*

I NUOVI OBBLIGHI IN CAPO AGLI ORGANI DI CONTROLLO

In particolare, ora gli **organi di controllo societari**, il **revisore contabile** o la **società di revisione**, sono tenuti a:

1. **verificare** che l'organo amministrativo monitori costantemente **l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa**, il suo **equilibrio economico-finanziario** e il **prevedibile andamento della gestione**;
2. **segnalare immediatamente** allo stesso organo amministrativo l'eventuale **esistenza di fondati indizi della crisi**. Qualora l'impresa non adotti adeguati rimedi successivamente alla segnalazione giunta dall'organo di controllo, quest'ultimo sarà tenuto ad attivare la **procedura di allerta "esterna"**, attraverso una **segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa**. Al riguardo si tenga presente che la tempestiva segnalazione all'organismo di composizione della crisi rappresenta una **causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo**.

MISURE PREMIALI A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI

Il decreto ha inoltre **introdotto un sistema di misure premiali a favore degli imprenditori** che di propria iniziativa presentino tempestivamente **un'istanza di composizione assistita della crisi all'organismo di composizione**, oppure direttamente la **domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali** di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Al riguardo la norma individua le seguenti misure premiali:

- a. **riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali** dell'impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione;
- b. **riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie** per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza all'organismo per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa;
- c. **riduzione della metà, nell'ambito dell'eventuale procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari** oggetto della procedura di composizione assistita della crisi;
- d. **possibilità di ottenere una proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti**, salvo che l'organismo di composizione della crisi non abbia dato notizia di insolvenza al P.M.;
- e. **inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente** in tutti i casi in cui si attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti;
- f. **non punibilità penale per tutti i reati di bancarotta**, per fatti antecedenti l'assunzione tempestiva dell'iniziativa e semprechè il danno sia di speciale tenuità;
- g. **previsione – ai fini penali – di una circostanza attenuante** qualora il danno non sia di speciale tenuità, ma comunque di ammontare non superiore a 2 milioni di euro e risulti all'atto dell'apertura della procedura concorsuale un attivo inventariato o offerto ai creditori che consenta il soddisfacimento di almeno un 1/5 dell'ammontare dei crediti chirografari.

ENTRATA IN VIGORE DIFFERITA, IN DUE FASI

DISPOSIZIONI OPERATIVE TRA TRENTA GIORNI

Le disposizioni in esso contenute non saranno immediatamente applicabili ma entreranno in vigore in maniera scaglionata, a partire dalle novità riguardanti **l'istituzione dell'albo** dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, **le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore** (artt. 356, 357), operative tra trenta giorni (ovvero **dal 16 marzo 2019**).

Dal trentesimo giorno è applicabile anche la disposizione in materia di **competenza**, nei procedimenti di regolazione della **crisi o dell'insolvenza** e le controversie che ne derivano relativi alle **imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione**, assegnata al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

Medesima entrata in vigore è prevista:

- per le modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria (art. 350);
- per le norme sulla **certificazione dei debiti contributivi** e per premi assicurativi (art. 363) e la certificazione dei **debiti tributari** (art. 364);
- per le previsioni sugli assetti organizzativi dell'impresa e societari (art. 375 e 377), sulla **responsabilità degli amministratori** (art. 378) e sulla **nomina degli organi di controllo** (art. 379) (anche se, si rammenta, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, **per le Srl e le coop già costituite**, deve essere rispettato **entro nove mesi dalla pubblicazione** del D.lgs.);
- per le **garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire** (artt. 385, 386, 387, 388).

ENTRATA IN VIGORE TRA 18 MESI

Per il resto, il Decreto legislativo entra in vigore decorsi **diciotto mesi** dalla data della sua pubblicazione, ovvero il **15 agosto 2020**.

Da tale data saranno pienamente operative la maggior parte delle disposizioni, comprese le **misure di allerta**, volte a consentire la pronta emersione della crisi, nonché la nuova sezione sul **sovraindebitamento**, ovvero sul **fallimento del consumatore** e delle **piccole imprese**.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

